

Allegato "A" all'atto raccolta n. 51

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE SENESCERE - ENTE DEL TERZO SETTORE", con denominazione abbreviata "FONDAZIONE SENESCERE - ETS".

ARTICOLO 2

La fondazione ha sede in Guspini, nella via Sassari n. 3.

ARTICOLO 3

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

Nell'ambito delle anzidette attività di interesse generale, la fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, quando queste siano accompagnate da disagio economico con particolare riguardo per gli anziani.

In particolare la fondazione si propone di svolgere attività di assistenza a favore di tali soggetti mediante la creazione di comunità-alloggio, centri di assistenza diurna, centri di aggregazione e cura del tempo libero e similari, ispirandosi ai principi del cattolicesimo sociale.

Si propone inoltre, di provvedere all'istruzione e all'educazione di giovani in condizioni di abbandono o disadattamento, anche mediante l'erezione e la gestione di un asilo d'infanzia.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della fondazione stessa, del quale il presente statuto è parte integrante.

Inoltre, il patrimonio è costituito da:

- Eventuali mobili ed immobili donati o acquistati dalla Fondazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento dei suoi scopi, e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Dei redditi derivanti dal patrimonio;
- Degli eventuali contributi o elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre

di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Entro la stessa data dovrà essere predisposto un bilancio preventivo del successivo esercizio, che sarà oggetto di approvazione.

Oltre le scritture prescritte dalla legge, la Fondazione dovrà tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, anche mediante la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipo-

tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizio-

ni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della fondazione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti (organo di controllo);
- Il revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio direttivo).

vo).

ARTICOLO 9

Il consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di quattro ad un massimo di dodici membri eletti per la prima volta nell'atto costitutivo fra i fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a vita o per un periodo di tre anni, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Essi cessano dalla carica:

- Per scadenza del mandato;
- per dimissioni;
- per destituzione;
- per morte.

Può essere destituito il Consigliere:

- che, senza giustificato motivo non partecipa alle adunanze del Consiglio per più di tre volte consecutive e comunque per più di cinque volte nel corso di un anno solare;
- che non svolge con diligenza i propri doveri d'ufficio;
- che compia atti civilmente e moralmente riprovevoli, anche al di fuori delle attività compiute per conto della fondazione, così da recare pregiudizio al decoro e al buon nome della fondazione medesima.

La destituzione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione col voto di due terzi dei consiglieri, escluso dal computo il consigliere destituendo.

ARTICOLO 10

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria, straordinaria e di disposizione della fondazione e approva gli eventuali regolamenti per lo svolgimento delle sue attività.

Esso è convocato dal Presidente con avviso contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare da recapitare al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con altro mezzo più rapido, anche telefonicamente, salvo ratifica successiva.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali il presente statuto stabilisce una più alta maggioranza.

In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Di ogni seduta dovrà essere redatto verbale a cura del Segretario che dovrà essere sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per la discussione e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché del bilancio sociale nei casi in cui ne sia prevista la predisposizione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata dal 50% dei consiglieri.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del primo.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze, tiene e custodisce i libri e i registri della fondazione, cura la corrispondenza e svolge gli altri compiti che gli saranno affidati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Tesoriere, custodisce la cassa della fondazione, riscuote ed effettua pagamenti secondo quanto deliberato dal Consiglio e gestisce i conti correnti bancari o postali della fondazio-

ne.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ad un comitato esecutivo, o a un consigliere delegato, per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 14

Il consigliere cessato delle sue funzioni per una qualsiasi delle cause di cui al precedente articolo 9 può essere sostituito dagli altri membri col voto favorevole di almeno 2/3 di essi.

Fermo il disposto dell'art. 26 del D. Lgs. N. 117/2017, il nuovo consigliere deve comunque essere eletto fra coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- Provata moralità e rettitudine;
- Disponibilità ad operare disinteressatamente a favore della fondazione, condividendone i principi ispiratori;
- Esercizio pregresso di attività attinenti o specifiche, aventi come finalità la solidarietà sociale.

Al fine di acquisire gli elementi utili per la valutazione dei suddetti requisiti il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di informazioni rilasciate dalle autorità civili e religiose.

ARTICOLO 15

Il collegio dei revisori dei conti costituisce l'organo di controllo della fondazione, e di esso è obbligatoria la nomi-

na.

Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel numero di tre persone scelte fra soggetti di specchiata moralità e competenza.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitorag-

gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16

La fondazione, salvo l'attribuzione di tali funzioni all'organo di controllo secondo quanto stabilito nel precedente articolo, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ARTICOLO 17

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) Quanto il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo sociale per cui esso dia divenuto impossibile;
- b) per insanabile disaccordo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
- c) per le altre cause previste dalla legge.

L'estinzione viene deliberata validamente con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto solo deliberate col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei

componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 20

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei soci benemeriti nel quale vengono scritti, previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in maniera rilevante al perseguimento dei fini statutari.

F.to: Lampis Eraldo

Daniele Usai notaio.

Segue sigillo notarile dicente: "Daniele Usai di Gian Carlo notaio in San Gavino Monreale"